Tribunale ecclesiastico regionale piceno

Via Sisto V, n. 3 – 63023 FERMO (A.P.)

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL TRIBUNALE (2000-2001)

Come oramai è consuetudine, l'inaugurazione dell'anno giudiziario per il nostro Tribunale, competente per la Regione Marche, si svolge ogni due anni.

utile l'esposizione dei dati oggettivi dell'attività, accompagnata da brevi commenti che pongono l'attenzione sull'attività giudiziaria, non disgiunta da considerazioni pastorali, indispensabili ad inquadrare la funzione di un Tribunale della Chiesa.

1. La struttura

Strutturalmente la riforma dei Tribunali ecclesiastici regionali, costituiti con il M.P. Qua cura di Pio XI, in data 1938, ed iniziata il 18 Marzo 1997, dalla C.E.I. è quasi completata. Le caratteristiche della riforma riguardano:

- la titolarità dei Tribunali, affidati alle rispettive Conferenze episcopali regionali,

- l'approvazione del Regolamento per ogni Tribunale che determina la gestione e la procedura dei processi di nullità (il Tribunale delle Marche è affidato all'Arcivescovo di Fermo, nella qualità di Moderatore)

- la funzionalità delle strutture (affidata al Vicario giudiziale) ivi compreso il regime di funzionamento finanziario (con la determinazione delle quote di partecipazione alle spese, fissate per tutto il territorio nazionale, la gestione dei dipendenti ecc.);

- l'intervento finanziario della C.E.I. con l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Tribunale (la Conferenza episcopale nazionale copre le spese, con la partecipazione, in parte, della Conferenza episcopale regionale), da cui il costo modesto e certo per l'intero iter processuale della causa (euro 414 per la parte attrice; 207 per la parte convenuta che si costituisce in giudizio)

- la costituzione dei Patroni stabili, come stabilito dal Codice di diritto canonico (can. 1490): da quest'anno nel nostro Tribunale i patroni stabili saranno due: il loro servizio è gratuito.

Rimangono da determinare alcune ambiti territoriali di competenza, che non riguardano il nostro territorio, ma l'accorpamento e la ridefinizione dei territori dei Tribunali di Modena, Benevento e Salerno.

Attualmente il nostro Tribunale, nel suo organico, è composto dal Vicario giudiziale e da un Vicario giudiziale aggiunto; da sei giudici di terna, da due Giudici istruttori, da un Difensore del Vincolo titolare e da un "sostituto", dal Cancelliere, da quattro "notai", da due addetti alle segreteria.

Il Tribunale è aperto 40 ore la settimana: tutti i giorni dalle 8,30 alle 13; dalle 14 alle 18. E' chiuso il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e per i giorni di "ferie" dovuti.

2. I carichi del Tribunale

Complessivamente, nel periodo esaminato, le cause di nullità presentate sono state 229 (109 nel 2000; 120 nel 2001).

Circa la provenienza delle cause rispetto alle Diocesi, la tendenza non è proporzionale al numero di abitanti: l'incidenza è legata probabilmente a fattori esterni all'andamento dei matrimoni falliti.

Le parte attrici sono state indifferentemente uomini o donne, con leggera preponderanza di uomini (55 nel 2000 e 65 nel 2001, per un totale di 120; contro il totale di donne di 109).

Le professioni vedono una preponderanza di impiegati-professionisti tra gli uomini; di insegnanticasalinghe tra le donne. Un dato che emerge è l'alto numero della professione di "infermiera" donne, sia come parte attrici, che come parte convenuta, sproporzionato alla quantità delle cause.

L'età media dei coniugi, all'inizio della causa, è attestata nei 39 anni per gli uomini e 36 per le donne; età minima tra i 26 anni per gli uomini e 23 per le donne. Si arriva all'età massima di uomini di 73 anni e di 66 anni per le donne.

Un dato significativo, del cui valore non riusciamo fino in fondo a capire il significato, è la "mancanza" di figli in 66 cause su 109 (60%) per il 2000 e addirittura di 80 su 120 per il 2001 (66%): se cioè la mancanza di figli è causa o effetto del fallimento del matrimonio.

La durata del matrimonio per le cause esaminate è molto breve: nei primi quattro anni si concentra quasi il 60% dei matrimoni falliti; un dato allarmante è rappresentato dal 12% delle coppie il cui matrimonio è durato meno di un anno.

Sempre minore il tempo trascorso tra la separazione e la richiesta di nullità: meno di un anno il 15%; un anno il 20%; due anni il 14%.

Purtroppo non significativo il dato relativo alla cause precedute dal divorzio (il 25%) in quanto il dato della cessazione degli effetti civili del matrimonio non rispecchia i dati effettivi delle separazioni, sia in termini di tempo, che di quantità.

Per quanto riguarda il numero dei testimoni, è valido solo il dato del 2000: quello del 2001 non è disponibile. In media per ogni causa, oltre all'interrogatorio delle parti, si ascoltano 5/6 testimoni di parte attrice e di parte convenuta.

Un migliaio di persone ascoltate e le cui deposizioni sono verbalizzate per un complessivo volume di 25.000 fogli ogni anno.

Le perizie è un capitolo delicato: infatti la perizia disposta dal Tribunale è considerata nel processo "mezzo di prova". Nel 2000 sono state effettuate 68 perizie sulle parti; nel 2001, in numero di 52. La schiera di periti è composta da "psicologi" (per la maggior parte) e da "psichiatri" accreditati in Tribunale.

Dopo aver ascoltato le parti, i periti sottopongono le parti a test, secondo la metodologia necessaria: solo raramente si dispone la "perizia sugli atti", pure prevista dal Codice.

Circa le decisioni, due le osservazioni da fare: le affermative (per la nullità) hanno rappresentato complessivamente il 90%, contro il 10% delle negative.

E' un dato perfettamente nella media nazionale. Nel 1998 le decisioni affermative in Italia hanno costituito il 90,6% e le negative il 9,4% (1.770 decisioni su un totale di 1875).

La seconda osservazione riguarda i tempi di decisione delle cause. Quelle in ritardo notevole sono poco numerose ed, esaminate in dettaglio, racchiudono tutte ragioni particolari. L'obiettivo della durata della causa è quello di un anno, come stabilito dal Codice.

Per quanto attiene i capi di nullità concordati quelli prevalenti sono: grave difetto di discrezione di esclusione della prole, dell'indissolubilità, esclusione del bene dei coniugi, incapacità ad assumere gli oneri coniugali.

Uguale tendenza per i capi di nullità per i quali è stata emessa sentenza affermativa.

Particolare attenzione va data all'attività del patrono stabile. La sua opera, oltre che di procuratore e avvocato, è stata utile per le consulenze: 350 consulenze in due anni, delle quali solo il 20% si sono tramutate in cause di nullità.

2. Considerazioni sui dati dell'attività del Tribunale

a) numero di cause

La prima osservazione riguarda il numero delle cause.

Assumendo l'anno 1999, si evince che il Tribunale piceno ha trattato, relativamente alla popolazione residente, ai matrimoni e alle separazioni un alto numero di cause.

Facendo un rapido rapporto in varie regione tra matrimoni celebrati, separazioni e cause introdotte in prima istanza, si ha il seguente prospetto:

REGIONE	Matrim. celebrati n. assoluto	Separazioni n. assoluto	II: GOSCIALO	% sulle separazioni
LOMBARDIA	39,442	11.549	173	0,5
PIEMONTE	19.060	6.191	150	6,8
	16.560	4.523	308	9.7
TOSCANA	6.114	1.214	118	9,/
MARCHE	0.111			

La media in Italia dice (dato 1998) che per ogni 100 separazioni sono state introdotte 5,2 cause di nullità

(3.214 cause introdotte su 61.000 separazioni circa).

Il dato per la nostra Regione dimostra dunque che pastoralmente l'attenzione alle famiglie irregolari è alta.

b) Provenienza delle cause

La provenienza delle cause dalle singole Diocesi dice che non c'è rapporto diretto tra numero di separazioni e numero di cause introdotte nei singoli territori.

Per questo motivo è stato introdotto il secondo patrono stabile, così da attivare consulenze per famiglie irregolari su tutto il territorio regionale.

c) Capi di nullità decisi

Facendo il raffronto tra i capi di nullità decisi in prima istanza in quattro Regioni ecclesiastiche, per il 2000 (i dati non sono perfettamente omogenei) si ha il seguente prospetto:

Regione	prole	indissolubilità	can. 1095, 2	can. 1095, 3	bene coniugi
PIEMONTE	29%	28%	24%	16%	0%
LOMBARDIA*	33%	26%	13%	dato accorpato	0%
TOSCANA	68%	37%	12%	3,5%	0%
MARCHE	18%	5%	40%	5%	15%

^{*}I dati della Lombardia si riferiscono al 2001

Da questo prospetto si nota che nei Tribunali di Milano-Firenze prevalgono i capi di nullità dell'esclusione della prole e dell'indissolubilità, in quelli di Torino-Fermo sono prevalenti quelli che si riferiscono al 1095,

Il Tribunale di Fermo è solitario nell'aver accolto il capo di nullità dell'esclusione del bene dei coniugi: capo di nullità presumibilmente inserito tra l'esclusione dell'indissolubilità in altri Tribunali. E' perlomeno strano che l'esclusione del bene dei coniugi sia di fatto ignorato in molti Tribunale regionali, nonostante la giurisprudenza della Rota Romana in proposito, sorretta dall'impostazione dottrinale del Concilio.

Problema si pone tra Tribunale di prima e seconda istanza, se la differenziazione dei capi di nullità introdotti e decisi è molto ampia: tale differenziazione non può portare a rigidità preconcette, dovute a indirizzi giurisprudenziali, pure possibili.

3. Considerazioni giuridico-pastorali

utile, in questa sede affrontare due problemi che, quotidianamente, il Tribunale è costretto ad affrontare.

a) La presunzione del can. 1101 &1

Il can 1101 &1 recita: "Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati per celebrare il matrimonid'.

Il canone dichiara una presunzione "di diritto", che collegata al can. 1060: "il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario', dà stabilità e certezza al patto coniugale, così come concepito dalla Chiesa.

Se a questa presunzione di diritto, che ammette solo la prova contraria, si collega il contenuto del can. "Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia perciò stesso sacramento", da un punto di vista giuridico e quindi giudiziario non si ha altra strada, per provare il contrario, che quella della dimostrazione della simulazione. Sono note le caratteristiche delle prove giudiziali a proposito di simulazione.

L'impianto giuridico teorico dunque è bene specificato e preciso: i battezzati che esprimono un consenso libero, sposando in Chiesa, assumono le obbligazioni derivanti dalla creazione del "vincolo" sacramentale, con tutto quello che ne consegue.

La realtà non dice affatto la chiarezza che i canoni appena citati presuppongono.

Gli sposi potrebbero non esprimere un consenso sufficientemente consapevole e libero; potrebbero non assumerlo in termini sacramentali; potrebbero non assumerlo in termini "automatici", come lo schema giuridico prevede: la celebre "intenzione di fare ciò che fa la Chiesa".

E' esperienza comune la constatazione di consensi dubbiosi, non proprio sacramentali, tanto meno automatici.

Infatti:

- il matrimonio spesso non è vissuto in termini consensuali precisi, così che, di fronte alla celebrazione delle nozze, l'intelletto e la volontà si esprimano in modo inequivocabile;
- non è vissuto in termini sacramentali autentici, ma spesso con fede incerta e ondivaga;

- non c'è rapporto diretto, se non in coscienze libere e autenticamente cristiane, tra consenso e sacramentalità.

Se, come la prassi giudiziaria esige, l'analisi delle situazioni di simulazione deve seguire regole "chiare e distinte', il rischio è che si faccia verità "giuridica" e non semplicemente verità, costringendo, in non rari casi, a deposizioni attente alle esigenze giuridiche, più che alla vita vissuta.

E' evidente che il Giudice ha la necessità di prove "ex actis et probatis": rimane la domanda imbarazzante di quali prove si tratta, cercate con quale metodo e con quali modalità, come rese pubbliche al giudice e come verbalizzate.

Ci sembra che il capo dell'esclusione del bene dei coniugi, che può nascondere o la simulazione di consenso o l'incapacità a realizzare la comunità coniugale nel "mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività" (G.S. n. 48) è un modo consono antropologicamente ad approcciare, alcune volte, matrimoni falliti.

E' un approccio più "complessivo" che non la "semplice" esclusione dell'indissolubilità, della prole o della situazione di "*grave difetto discrezione di giudizio*" per consensi resi problematici da rapporti personali, relazionali, ambientali. Sicuramente difficile, ma più adeguato a far emergere le circostanze e a rispettare l'antica verità: "sacramenta propter homines".

Non può essere sistematicamente escluso, nelle concordanze delle cause, quel "bene dei coniugi", definito dalla dottrina e dal Codice (can 1055 &1) come elemento essenziale del "patto matrimoniale".

Questa esclusione nasconde in realtà difficoltà giurisprudenziali e processuali che non possono ricadere nell'analisi effettiva delle situazioni matrimoniali difficili; le difficoltà debbono essere superate, proprio per acclarare quella verità che il giudice, in quanto tale, deve cercare.

b) Grave difetto di discrezione di giudizio (1095,2)

Sembra eccessivo il numero delle cause presentate e decise con questo capo di nullità.

A parte il fatto che l'attività della Rota romana (cfr. Relazione del 28.1.2001) mostra questa tendenza, in questo capo di nullità si concentrano tutte quelle situazioni che nascondono problematiche personali e interpersonali, di ordine psichico, ma anche relazionale ed esistenziale.

L'attenzione va posta piuttosto sul termine "grave" che il canone richiama: è una gravità oggettiva (rispetto a che cosa), soggettiva (rispetto a quale normalità) relazionale (rispetto a quali soggetti)?

Da cui la domanda generale: lo schema tomistico dell'intelligenza e della volontà che determina "l'atto è sufficiente ad acclarare "il minimum" necessario per esprimere il consenso matrimoniale umand' valido?

La tendenza giurisprudenziale "insiste di più sull'accertamento delle disfunzioni delle facoltà psichiche, intellettive e volitive, impegnate nella formazione del consenso" (cfr. A. STANKIEWICHZ, Il contributo della Giurisprudenza rotale al <<defectus usus rationis et discretionis iudicii>>: gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove, in AA.VV. "L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico - can. 1095 nn. 1-2", Libreria Editrice Vaticana, 2000, p. 293), anche se non va dimenticato che "il difetto di discrezione di giudizio è un concetto relativo, sia in relazione alle capacità psichiche del soggetto, sia in relazione ai diritti doveri che devono essere scambiati reciprocamente. Infatti la capacità psichica che generalmente viene meno a causa dell'esistenza operativa di anomalie psichiche gravi e qualificate, può diminuire o venir meno del tutto anche a causa di gravi situazioni oggettive, condizioni contingenti o esistenziali, che possono influire sulla psiche, tali cioè da compromettere facoltà intellettive e volitive o l'una o l'altra di esse". (cfr. E. TURNATORI, "Defectus usus rationis et discretionis iudicii" (can. 1095, nn.1-2). Il contributo della giurisprudenza rotale: anni '70-'80', in AA.VV. L'incapacità ..., o.c., p.268 e s.). Rimane comunque la difficoltà di interpretazione della gravità del difetto di discrezione di giudizio, se è stato autorevolmente scritto: "rimangono ancora molti lati del disposto normativo da approfondire, specialmente riguardo alla gravità del difetto di discrezione di giudizio e riguardo ai diritti e doveri essenziali del matrimonio. Questa rimane la prospettiva della futura giurisprudenza." (A. STANKIEWICZ, art. cit., o.c., p. 294).

Fermo, li 22.2.2002

Don Vinicio Albanesi Vicario giudiziale